

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione Unite 22/05/1998 n. 5140
legge 109/94 Articoli 28 - Codici 28.2

In tema di appalto di opere pubbliche, la circostanza del rilascio di un primo certificato di collaudo non determina (giusto disposto dall'art. 117, comma primo, del R.D. n. 350 del 1895) l'automatica caducazione, per l'amministrazione appaltante, della facoltà di procedere ad un nuovo collaudo che renda, se del caso, all'esito del nuovo accertamento, del tutto inefficace il certificato in precedenza rilasciato.